



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. R. Sereni Lucarelli	Presidente <i>ff.</i>
Dott. A. Farolfi	Giudice rel.
Dott. P. Gilotta	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la domanda di concordato preventivo con riserva dep. il 29 luglio 2020, ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e succ. modd., da parte di

ALTEZZE S.R.L., con sede legale in Ravenna, Viale G. Di Vittorio n. 22, c.f. 02204780395,

Vista la documentazione allegata e considerato che risulta una recente iscrizione di ipoteca giudiziale seguita da pignoramento immobiliare da parte di un creditore;

Vista la documentazione prodotta;

rilevato che sussiste indubbiamente lo stato di crisi ed il presupposto soggettivo della natura commerciale dell'attività svolta;

ritenuto che, anche in considerazione di quanto precede, appare opportuna sin da ora la nomina ex art. 161 co. 6 l.f. di un Commissario giudiziale che, avrà il compito di (a titolo esemplificativo):

- a) vigilare sulle attività compiute dalla debitrice al fine di pervenire all'effettiva predisposizione del piano concordatario ed al deposito di quanto previsto dall'art. 161 co. 2, 186 bis o, in alternativa, 182 bis e septies l.f.;

- b) esaminare la relazioni periodiche che la debitrice è tenuta ad inviare a questo Tribunale, così come da dispositivo;
- c) consultare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice, nonché informative anche da terzi necessarie ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede e correlativa informazione al Tribunale, anche ai fini di quanto oggi previsto dall'art. 161 co. 6 3° periodo l.f.;
- d) prestare il proprio parere in relazione alle eventuali istanze presentate ed autorizzazioni richieste dalla debitrice;
- e) organizzare eventuali procedure competitive ex art. 163 bis l.f. rese necessarie dall'esigenza di procedere alla celere alienazione di uno o più assets; ogni gara sarà disposta con decreto di questo tribunale previa apposita istanza e parere del nominando C.G., ove occorrendo previa valutazione di congruità delle eventuali offerte reperite dalla stessa ricorrente;

non si fa luogo all'obbligo di deposito di somme, non ritenendosi in questa fase applicabile l'art. 163 co. 2 n. 4 l.f., prevedendo sin da ora che in caso di mancato deposito del piano e dell'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 161 co. 2 l.f. si procederà alla liquidazione del compenso in favore del nominando ausiliare del Tribunale, ponendolo a carico della ricorrente debitrice che le ha provocate (cfr. art. 8 e 49 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, c.d. "Testo unico delle spese di giustizia");

p.q.m.

- assegna alla società istante il termine di 120 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, della relazione di attestazione e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 l.f. o, in alternativa, dell'eventuale accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista attestatore, di cui al primo comma del'art. 182 bis lf.
- fa obbligo alla stessa società di sottoporre al tribunale le eventuali richieste di autorizzazione ex art. 161 co. 7 l.f. e trasmissione, con cadenza mensile, di una sintetica relazione indicante gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti e le operazioni attive e passive eventualmente intervenute, corredate dell'estratto dei conti bancari del periodo indicato;



- nomina quale Commissario giudiziale: il G. E. MONTANARI di Ravenna;
- ai fini del compimento delle funzioni indicate in motivazione e di quelle, ulteriori ed eventuali, che dovessero rendersi necessarie;
- manda alla Cancelleria per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la comunicazione alla ricorrente ed ai professionisti nominati.

Ravenna, 30 luglio 2020

Il Presidente ff.

